

TRIBUNALE DI CASTROVILLARI

SETTORE LAVORO

PROC. N. [REDACTED]/17

Il Giudice, sciogliendo la riserva, letti ed esaminati gli atti di causa;  
visto il ricorso ex art.700 c.p.c. presentato da  
[REDACTED]

OSSERVA

Con ricorso del 19.7.17 si esponeva quanto segue:

- a) In data [REDACTED], il ricorrente sottoscriveva contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza giuridica dal [REDACTED] (DOC. 9, fascicolo di parte), così da essere assunto in prova in qualità di dirigente scolastico nel ruolo dell'amministrazione scolastica periferica della Regione Calabria ed assegnato all'istituzione scolastica: [REDACTED] - [REDACTED] di [REDACTED] (CS);
- b) La Direzione scolastica dell'USR per la Calabria, adeguandosi poi al rilievo della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Calabria, n. 23 del 26/10/2016 - apportava una rettifica all'intestazione del contratto che doveva quindi intendersi "contratto individuale di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato" anziché determinato;
- c) il ricorrente in data [REDACTED] inviava all'ufficio competente dell'USR Calabria la documentazione relativa ai benefici di cui agli artt. 21 e 33 della

1. 104/92, contestualmente comunicando la sede prescelta;

d) ed infatti il ricorrente in data [redacted] veniva riconosciuto portatore di handicap superiore ai 2/3 ai sensi della l. 104/92 in quanto affetto da [redacted] e terapia medica ( DOC. 2);

e) nei fatti l'art.21, della prefata legge, riconosce espressamente la precedenza nell'assegnazione di sede presenti i seguenti requisiti:


1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella a annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.

f) la disabilità personale doveva garantire priorità nell'assegnazione dell'incarico, ma così non è stato!

g) Il ricorrente, quindi, è portatore di handicap superiore ai 2/3 così previsti dalla legge 104/92 in quanto ha ricevuto diagnosi di [redacted] vera nell'anno 2005; patologia accertata e diagnosticata dall'Istituto di ematologia del Policlinico [redacted] (Prof. [redacted]) ( DOC. 6);

- h) Successivamente al conferimento dell'incarico nell'anno 2016, c'è stato un sensibile preoccupante aggravamento della patologia con conseguente alterazione dei valori ematici (con specifico riferimento alle [redacted] ed all'ematocrito) (DOC. 5);
- i) Attualmente come certificato dalla Prof. [redacted], Specialista in ematologia (DOC. 7), il valore dell'ematocrito impone un nuovo ciclo di salassoterapia, [redacted] trattamenti con frequenza settimanale e due con frequenza bisettimanale unitamente ad un trattamento potenziato con [redacted];
- j) [redacted] è un farmaco che viene impiegato per il trattamento della [redacted] e per tutte le sindromi mieloproliferative croniche;
- k) Ed infatti la policitemia vera, anche nota come morbo di Osler-Vaquez o malattia di Di-Guglielmo, come riportata nei manuali di medicina, si caratterizza per essere un'emopatia mieloproliferativa cronica a carico delle cellule staminali del midollo emopoietico; trattasi in breve ed in sostanza di una proliferazione incontrollata prevalentemente dei globuli rossi;
- l) La terapia medica prescritta con la somministrazione di [redacted] come pure la [redacted], richiedono un costante controllo cardiologico e della coagulazione;
- m) Il ricorrente risiede in [redacted], ed è stato sempre seguito dal Dipartimento Assistenziale di



Ematologia presso il Policlinico Universitario di

~~\_\_\_\_\_~~,  
n) Alla luce di quanto sopra evidenziato, il ricorrente a mezzo del sottoscritto procuratore, richiedeva a mezzo pec del ~~\_\_\_\_\_~~ all'USR Calabria il mutamento dell'incarico secondo le previsioni di cui all'art. 9 del CCNL Personale Dirigente Scolastico, mentre all'USR Campania veniva chiesto di comunicare l'esistenza dei posti vacanti per l'anno scolastico 2017 /2018 (DOC:11);

o) In data ~~\_\_\_\_\_~~ ( DOC. 12) l'USR Calabria nel riscontrare la richiesta del ricorrente e precisava che "In riferimento all'oggetto, lo scrivente, intende chiarire, innanzitutto, che il mutamento di incarico dirigenziale non può essere disposto in corso d'anno. E' opportuno precisare, inoltre, che la nomina a Dirigente scolastico del ~~\_\_\_\_\_~~ nella Regione Calabria è avvenuta a seguito della procedura indetta con Decreto Ministeriale prot. n. 635 del 27 agosto 2015 recante "Procedura relativa alla copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 13 luglio 2015, n. 107". Il citato Decreto Ministeriale prot. n. 635 del 27 agosto 2015 prevede testualmente all'art. 4, comma 5 che "I destinatari di incarico a tempo indeterminato a seguito della procedura di cui al presente decreto, sono obbligati a permanere nella regione assegnata per almeno un triennio". Si precisa

altresì che, per poter procedere alle operazioni di mutamento incarico dei Dirigenti scolastici, bisogna attendere l'emanazione, da parte del MIUR, della specifica circolare che regola la materia dettandone modalità e tempistica, fatti salvi i limiti imposti dalla normativa vigente"

p) In data [redacted] ( DOC. 13), l'USR Campania riscontrava la richiesta sostenendo che"La mobilità - regionale ed interregionale - dei Dirigenti scolastici, inoltre, ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico e la relativa procedura si svolge annualmente secondo una precisa tempistica al momento non avviata. ...allo stato, non è possibile quantificare le sedi vacanti e disponibili per le operazioni di mobilità relative al prossimo anno scolastico, non essendo ancora note le consistenze organiche per l'a.s. 2017/2018";

q) resta però acquisito come dato fondamentale che l'USR Campania, già in data 27/02/2017 con decreto a firma del Direttore Generale [redacted], era quanto meno a conoscenza che ben 30 Dirigenti Scolastici, con decorrenza dal 01.09.2017, sarebbero stati collocati a riposo per aver maturato i requisiti di legge per la pensione di vecchiaia come da allegata documentazione che si deposita (DOC. 5);

r) in ragione poi della comunicata disponibilità di posti liberi da parte dell'USR Campania - ben 73 - (vedi Doc. 14 e 15), il ricorrente presentava la domanda di mutamento dell'incarico, lasciando

quale preferenza quella con cod. [redacted] nei fatti chiedendo di subentrare alla dott.ssa [redacted], dirigente Scolastico del [redacted] in [redacted] (DOC. 1);

t) preso atto delle indicazioni offerte dal datore di lavoro, il ricorrente secondo quanto previsto dalla circolare del [redacted] del giorno 07/06/2017 (DOC. 14), ha presentato regolare domanda di mobilità interregionale (DOC. 1), motivando, giustificando e documentando la propria richiesta ai sensi dell'art. 9 del CCNL Personale Dirigente Scolastico, in quanto portatore di handicap superiore ai 2/3 ex l. 104/92 ed in primo luogo per la necessità di sottoporsi a cure terapeutiche presso il Dipartimento di Ematologia del Policlinico Universitario [redacted], stante l'aggravamento della patologia sopra indicata che in concreto richiede un nuovo e decisivo intervento;

u) l'USR Calabria, nonostante le condizioni del ricorrente, ha ritenuto di assegnarlo e poi confermare il ricorrente all'istituzione scolastica: [redacted] - [redacted] di [redacted] (CS);

w) tale assegnazione in sede montana costringe il ricorrente a percorrere almeno 80/90 km al giorno dal luogo di effettivo domicilio ovvero da [redacted] a [redacted] ove il ricorrente è comproprietario di un piccolo appartamento;

x) L'Ospedale Civile , presente a  in provincia di Cosenza è Presidio Ospedaliero della A.S.P. di Cosenza ove vengono erogate prestazioni all'interno delle seguenti unità operative: Recupero e Rieducazione Funzionale, Laboratorio Analisi, Medicina Interna e Cardiologia, Radiologia. L'U.O. attualmente è composta di  posti letto di Riabilitazione intensiva e  posti letto di Riabilitazione estensiva, all'interno dei quali sono  posti letto indifferenziati in regime di Day Hospital;

y) Il P.O. di  non dispone di un reparto di ematologia né quello di Cosenza risulta facilmente raggiungibile, in quanto distante più di cento km sia dal luogo di domicilio sia dalla sede di lavoro. In definitiva, il ricorrente, in linea anche solo potenziale ed astratta, viste le sue attuali condizioni di salute e in ragione del luogo di lavoro, potrebbe correre gravi rischi dovesse necessitare, sì come necessita, di cure sistematiche ed appropriate al fine di curare la propria patologia . La "" è una proliferazione neoplastica (cioè un ) di tipo clonale (cioè tutte le cellule tumorali derivano da un'unica cellula progenitrice localizzata nel midollo osseo, che perde il controllo ed inizia a proliferare), senza che vi sia alcuno stimolo esterno"

z) con nota del mese di maggio dell'anno 2017 ( Doc. 18), la Direzione generale del  (vedi



handicap superiore ai 2/3 così previsti dalla legge 104/92 (DOC.3);

Orbene, alla luce di quanto esposto sembrano sussistere le condizioni di legge per come indicate al punto a) e c) del comma 3 dell'art. 9 del CCNL di settore (DOC. 10) che consentono al ricorrente di ottenere in deroga il mutamento dell'incarico su posti liberi presenti in Campania - circa 73 posti - come da allegata documentazione (Doc. 15).

In proposito, giova prendere le mosse dall'art. 9 del CCNL Personale Dirigente.

La norma recita testualmente:

1. Il mutamento degli incarichi dei dirigenti ha effetto dall'inizio di ogni anno scolastico o accademico.

2. Il mutamento dell'incarico, a richiesta del dirigente, in ogni caso segue i sottoindicati criteri:

a) esperienze professionali e competenze maturate, desumibili anche dall'applicazione delle procedure di cui all'art. 20 del CCNL dell'11-4-2006; il dirigente che ha ottenuto il mutamento dell'incarico in applicazione del presente criterio non ha titolo a formulare ulteriori richieste per tutta la durata dell'incarico stesso;

b) va riconosciuta un'ulteriore priorità, a parità di condizioni, a chi abbia maturato nell'attuale sede di servizio un maggior numero di anni e/o si impegni a permanere per almeno due

incarichi consecutivi nella sede richiesta, con espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà di chiedere mutamento dell'incarico.

3. In deroga ai criteri di cui comma 2, il mutamento di incarico su posti liberi è ammesso eccezionalmente nei seguenti casi di particolare urgenza e di esigenze familiari:

a) insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste;

b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale;

c) altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali.

4. Su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza e con il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta, è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente. La richiesta deve essere presentata entro il mese di maggio di ciascun anno e l'esito comunicato entro il successivo 15 luglio. Nell'ipotesi di cui al presente comma, il mutamento d'incarico, ove concesso, non può nuovamente essere richiesto nell'arco di un triennio dall'incarico conferito.

5. Il presente articolo sostituisce l'art. 17 del CCNL 11-4-2006.

Ebbene il ricorrente, avvalendosi delle previsioni contrattuali, in data [redacted] ha chiesto ai sensi dell'art. 9 comma 3 del CCNL Personale Dirigente Area V, il mutamento del proprio incarico sì come da poter essere trasferito nella Regione [redacted] ed in particolare a [redacted], mercè le sue attuali condizioni di salute essendo affetto da [redacted] vera tanto da richiedere un ciclo di salassoterapia ed una terapia medica con l'uso di onco carbide.

Il ricorrente, oggi svolge la propria attività presso la sede montana di [redacted] che include quattro comuni e nove plessi scolastici; tale località non è raggiungibile col treno, ma solo in auto ed è posta a circa un'ora e mezza da [redacted] a [redacted] ove il ricorrente abitualmente domicilia.

Dinnanzi quindi al provvedimento dell'USR Campania che con decreto ha definito la procedura di assegnazione degli incarichi dirigenziali scolastici per l'anno 2017/2018 in Campania e la mancanza di qualsiasi comunicazione da parte dell'amministrazione rispetto alla domanda del ricorrente volta ad ottenere il mutamento dell'incarico, appare quanto mai legittima l'attuale istanza d'urgenza volta al controllo giudiziale circa la mancata concessione del mutamento dell'incarico ex art 9 CCNL di settore, affinché il tutto si traduca in un'indagine sul rispetto delle garanzie procedurali previste,

nonché sull'osservanza delle regole di correttezza e buona fede.

A sostegno della domanda parte ricorrente deduce, sotto il profilo del *fumus bonis iuris*, l'illegittimità del provvedimento direttoriale per violazione della normativa anche collettiva in materia di assegnazione, mutamento degli incarichi e mobilità professionale, assumendo che l'Amministrazione, ha disatteso il diritto del

ricorrente al mutamento di incarico, giusta domanda del , (senza addurre alcuna motivazione).

Ebbene, va detto che il potere autoritativo connesso all'organizzazione degli uffici ed alla gestione delle risorse umane, nell'ambito della complessa struttura scolastica ha natura privatistica, con la conseguenza che ogni provvedimento, anche mancante, sarà sindacabile in via giudiziale con riguardo alla violazione di legge, di contratto collettivo, e/o di regolamento interno.

Nel caso di specie il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 9 comma 3 del CCNL di settore qui da intendersi per richiamato e trascritto.

Aggiungasi ulteriormente che il legislatore italiano e le parti sociali allorquando hanno considerato le ipotesi richiamate all'art. 9 del CCNL di settore come degne di tutela, in linea di principio, hanno risposto al dettato della

nostra Costituzione che riconosce il diritto  
alla salute definendolo un diritto  
fondamentale dell'individuo. Così recita il I°  
comma dell'art. 32, ad esso interamente dedicato:  
"La Repubblica  
tutela la salute come fondamentale diritto  
dell'individuo e interesse della collettività,  
e garantisce cure gratuite agli indigenti".

Per vero, il contenuto del diritto che la  
Costituzione riconosce a tutti gli individui è  
complesso: la situazione di benessere psico-fisico  
intesa in senso ampio con cui si identifica il  
bene "salute", si traduce nella tutela  
costituzionale dell'integrità psico-fisica, del  
diritto ad un ambiente salubre, del diritto  
alle prestazioni sanitarie e della cosiddetta  
libertà di cura.

Va quindi preservato e tutelata la richiesta del  
ricorrente di vedersi accordato il mutamento  
dell'incarico come normativamente previsto  
attraverso quella procedura di mobilità  
interregionale che dovrebbe accompagnarlo nella  
città di , luogo di residenza storico, ove  
trovasi non solo il Policlinico Universitario e  
con esso Dipartimento di , ma anche i  
sanitari che da quasi due lustri seguono  
costantemente l'evoluzione ed il decorso della  
grave patologia da cui è affetto il ricorrente.

Trattandosi di norma costituzionale, infatti,  
l'art 32 che tutela il diritto alla salute è  
certamente di rango superiore rispetto alla

normativa che prevede la necessità di mantenere l'incarico per un triennio.

In ogni caso, merita quindi una sicura e diversa interpretazione l'ultimo inciso del punto a) del comma 3 dell'art. 9 del CCNL di settore, allorché condiziona il mutamento dell'incarico all'"insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste".

La particolarità della malattia del ~~.....~~, assume in questo caso richiesta di esercizio di un diritto in conseguenza di un aggravamento, non prevedibile al momento dell'assunzione dell'incarico, ovvero quello di essere curato, vista la particolarità della malattia, presso il Policlinico Universitario di ~~.....~~. D'altronde le condizioni disagiate di lavoro - sede montana - in cui attualmente il ricorrente si trova, gli impedirebbero comunque di essere curato con prontezza e da sanitari che nulla conoscono dell'evoluzione della propria grave patologia ed alcun risultato tangibile, otterrebbe

Il/i provvedimento/i impugnato/i si appalesa/no inoltre certamente illegittimi per carenza assoluta di istruttoria.

Il ~~.....~~ e per loro le USR Calabria e Campania hanno del tutto omesso di istruire la posizione del ricorrente, a seguito di valutazione della

domanda di mobilità e quindi delle preferenze dallo stesso espresse con la predetta domanda.

Laddove avesse considerato e valutato gli elementi di fatto su descritti, il Ministero resistente avrebbe infatti indubbiamente assegnato al ricorrente il richiesto trasferimento, sussistendone le condizioni in uno degli Ambiti della Campania, nel caso di specie , indicati tra le prime preferenze, stante la presenza di posti disponibili (comprovata dall'assegnazione a detti Ambiti di Nuovi Dirigenti).

Risulta invece che il ricorrente non abbia mai avuto conoscenza dell'iter della propria domanda di mutamento dell'incarico.

Nel caso de quo, il ricorrente lamenta la scarsa trasparenza dell'operato degli Uffici Scolastici Regionali, quello per aver "dimenticato" di istruire la pratica e la richiesta del ricorrente, mancando di adottare un provvedimento idoneo a rispondere all'aspettativa . La mancata trasparenza, si riflette e si riscontra in alcuni istituti giuridici, tra cui anche nell'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo perché collegata ad un principio cardine e fondamentale: quello del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Il  non ha inoltre fornito alcuna spiegazione in ordine ai criteri utilizzati per la NON movimentazione del ricorrente, nonché in ordine

alle ragioni che hanno indotto lo stesso a lasciare il ricorrente all'Ambito Territoriale di Cosenza.

Ad oggi, non è ancora dato conoscere le motivazioni cui il resistente ha affidato l'esecuzione del mancato trasferimento del ricorrente.

Quanto al periculum in mora, considerata la manifesta fondatezza del ricorso per le ragioni tutte espresse nei precedenti motivi di diritto, la domanda proposta dal ricorrente merita accoglimento in ragione della sussistenza del periculum di un pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe allo stesso dall'attesa della definizione del giudizio ordinario.

È affetto da una recrudescenza di malattia che richiede cure ed assistenza che potrebbe ricevere unicamente presso il Policlinico Universitario.

La mancata adozione nei confronti del ricorrente del provvedimento di trasferimento costringerebbe il ricorrente a dover svolgere la propria attività presso la sede di , senza poter ricevere quelle indispensabili cure idonee a preservarne l'integrità fisica.

Detto circostanza, da un lato, causerebbe un danno certamente non suscettibile di risarcimento economico, con prevedibili ripercussioni sulla psiche e sullo stato di salute del ricorrente per come già evidenziato.

A ciò aggiungasi che il ricorrente, risulta essere l'unica persona in grado di prestare assistenza alla di lui [redacted] quasi [redacted], riconosciuta portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi della l. n. 104/92 in data 09.01.2015 dalla Commissione Medica di [redacted], senza necessità di ulteriore revisione.

Pertanto, indipendentemente dalle circostanze innanzi rappresentate, di per sé già sufficienti a provare la sussistenza del periculum e a condurre all'accoglimento del ricorso, devesi rappresentare come - in ogni caso- i tempi processuali connaturati al giudizio ordinario potrebbero di fatto privare di interesse l'intera azione, nell'ipotesi in cui il ricorrente, trascorso il triennio, avesse la possibilità di chiedere ed ottenere il trasferimento.

Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso deve essere accolto.

La condanna alle spese segue la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Giudice, decidendo sull'istanza cautelare, così provvede:

- dichiara l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per le ragioni tutte espresse in narrativa e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al trasferimento per le causali esposte in narrativa così disapplicando il provvedimento dell'USR [redacted] relativo all'affidamento degli incarichi dirigenziali,

quale dirigente scolastico, assegnati per l'aa.ss 2017/2018;

- per l'effetto, dispone la ricollocazione dello stesso presso l'USR ~~Castrovillari~~, Ambito Territoriale ~~Castrovillari~~;

- conseguentemente, accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad essere trasferito presso l'Ambito Territoriale di ~~Castrovillari~~, nella sede specificata nella domanda di mobilità presentata in data ~~Castrovillari~~, così da potergli garantire di poter essere sottoposto alle cure richieste dai sanitari ed un pronto intervento in caso di necessità e/o urgenza;

- infine, condanna il ~~Castrovillari~~ e l'Ufficio Scolastico Regionale competente a disporre il trasferimento del ricorrente presso l'Ambito Territoriale specificamente indicato secondo l'ordine di preferenza dallo stesso espresso anche perché portatore di handicap superiore ai 2/3 ex l. 104/92

- condanna, altresì, il ~~Castrovillari~~, in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese della procedura, liquidate in € 1.256,00, oltre iva, cpa, r.f., come per legge, con distrazione ex art. 93 cpc, ove richiesta.

Si comunichi

Castrovillari, 30.10.2017

Il Giudice

Dr.ssa Anna Caputo

Depositato da 07/11/2017  
Oggi il                       
Castrovillari,                     

